



PATRONATO ACLI LOMBARDIA

NEWSLETTER GENNAIO 2016

● GOVERNO

LEGGE DI STABILITÀ 2016: NORME DI SALVAGUARDIA

Nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2015, S.O. 70/L è stata pubblicata la legge di stabilità 2016, legge 28.12.2015 n. 208.

Vogliamo sottolineare in particolare l'importanza della settima salvaguardia che richiede anche tempestive attività di tutela dei lavoratori interessati.

Settima salvaguardia

Le nuove norme di salvaguardia consentono l'accesso alla pensione coi requisiti vigenti prima della riforma Fornero (D.L. 201/2011) per un ulteriore contingente di lavoratori (26.300 beneficiari) che per cessazione dell'attività lavorativa o per particolari condizioni non sarebbero stati nella condizione di raggiungere i nuovi requisiti.

Ricordiamo che le norme anteriori alla riforma, tenendo conto delle disposizioni che erano state introdotte prima della riforma Fornero e che non sono entrate in vigore perché sorpassate dalla riforma, che tuttavia in questi casi sono valide, sarebbero state nel 2016 (e sono da rispettare come norme precedenti) le seguenti:

- pensione di anzianità, lavoratori dipendenti quota 97,6 (61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi) + finestra di 12 mesi
- pensione di anzianità, lavoratori autonomi quota 98,6 (62 anni e 7 mesi + 35 anni di contributi) + finestra di 18 mesi,
- pensione anzianità 40 anni contributi, lavoratori dipendenti, + 15 mesi finestra
- pensione anzianità 40 anni contributi lavoratori autonomi, + 21 mesi finestra
- Pensione vecchiaia, lavoratori dipendenti e autonomi 65 anni e 7 mesi + 12 o 18 mesi finestra a seconda che si tratti di lavoratore dipendente o autonomo,
- Pensione di vecchiaia, lavoratrici dipendenti e autonome 61 anni e 1 mese + 12 o 18 mesi finestra a seconda che si tratti di lavoratore dipendente o autonomo,
- Pensione di vecchiaia, lavoratrici dipendenti del settore pubblico 65 anni e 7 mesi + 12 mesi finestra.

Ricordiamo brevemente i lavoratori interessati a questa normativa molto importante.

a) nel limite di 6.300 soggetti:

- lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011,
 - lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure con-corsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi,
 - aver cessato l'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014
- che perfezionano il diritto (non la decorrenza) a pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;

Qualora entro il periodo di fruizione della mobilità non sia stato raggiunto il requisito è possibile, se cessati entro il 31.12.2012, maturare il requisito entro 12 mesi successivi mediante contributi

volontari. In questa fattispecie l'autorizzazione ai versamenti volontari consentirà di versare i contributi volontari anche per periodi anteriori ai sei mesi precedenti la data di autorizzazione in deroga alle norme generali. Così come in presenza di autorizzazione già in essere antecedente, con domanda da presentare entro il 1 marzo 2016, sarà consentito chiedere la riapertura dei termini per i versamenti arretrati. Si ricorda comunque che l'autorizzazione ai VV, pur potendo versare contributi arretrati, mantiene la sua efficacia giuridica dalla data di concessione, fatto che limita la decorrenza della pensione ad una data che non può essere anteriore.

Per questa salvaguardia va presentata domanda all'INPS entro il 1° marzo 2016

b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4.12.2011

- con almeno un contributo volontario pagato entro il 6.12.2011 anche se hanno svolto attività lavorativa ma non a tempo indeterminato,

- ovvero lavoratori autorizzati entro il 4.12.2011 anche se non hanno mai versato i contributi volontari ma con almeno un contributo da lavoro effettivo tra il 1.1.2007 e il 30.11.2013 purchè si sia trattato di un lavoro non a tempo indeterminato.

Rientrano nella deroga quanti maturano la "decorrenza" del trattamento pensionistico entro il 60° mese dal decreto Fornero (ovvero entro il 6.1.2017). In altri termini significa che entro il 6.1.2017 (la precedente salvaguardia si fermava al 6.1.2016) deve essere maturata la pensione comprendendo anche la finestra di 12 o 18 mesi per i lavoratori autonomi

Vogliamo sottolineare questa opportunità molto importante per tutti i lavoratori ma vi possono rientrare in particolare anche le donne che hanno avuto l'autorizzazione a versare le marche volontarie e che poi non hanno più ripreso un'attività lavorativa a tempo indeterminato. Vi rientrano sia coloro che hanno abbandonato il lavoro e che poi hanno versato le marche volontarie entro il 6.12.2011 ovvero che, pur autorizzati, non hanno mai fatto alcun versamento ma in questo caso a condizione che tra il 2007 e il 30.11.2013 abbiano svolto qualche attività lavorativa temporanea (anche un solo contributo).

Se vogliamo fare l'esempio di una donna che nel 2016 andrebbe in pensione con 65 anni e 7 mesi, con la salvaguardia potrebbe maturare il diritto con 62 anni e 1 mese entro il 6.1.2017 (61 e 1 mese +12 mesi finestra). In questo caso valgono ancor anche le deroghe ai 20 anni di contributi ora richiesti (deroghe di cui al d.lgs 503/92, tra cui 15 anni maturati entro il 31.12.1992 o autorizzazione VV entro il 31.12.1992).

Per questa salvaguardia va presentata domanda all'INPS entro il 1° marzo 2016

c) nel limite di 6.000 soggetti,

- ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 con accordi individuali ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali entro il 31.12.2011, anche se è stata svolta successivamente qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- lavoratori con rapporto risolto dopo il 30 giugno ed entro il 31.12.2012 nelle stesse condizioni precedenti,

- lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2007 ed il 31.12.2011,

anche avendo svolto successivamente attività lavorativa purchè non a tempo indeterminato. Tutti questi lavoratori devono maturare requisito ed anche decorrenza (finestra) entro il 6.1.2017.

Per questa salvaguardia va presentata domanda alla DTL entro il 1 marzo 2016

d) nel limite di 2.000 soggetti, limitatamente ai lavoratori in congedo, nel corso del 2011, per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, (permesso fino a due anni) i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della riforma Fornero entro il 6.1.2017;

Si tratta di una salvaguardia più restrittiva delle precedenti dove rientravano tutti coloro che avevano fruito del congedo straordinario previsto dall'art. 42 del d.lgs. 151/2001.

Per questa salvaguardia la domanda va presentata alla DTL entro il 1° marzo 2016

e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il 6.1.2017.

Per questa salvaguardia la domanda va presentata alla DTL entro il 1° marzo 2016

La pensione che si può ottenere con queste nuove norme di salvaguardia non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge di stabilità che è il primo gennaio 2016.

Le domande alla DTL o all'INPS per ottenere la salvaguardia vanno presentate entro il 1° marzo 2016 (con modulistica presso le sedi). Non bisogna poi dimenticare di presentare anche la domanda di pensione prima di aver maturato il diritto sia che l'INPS abbia nel frattempo comunicato il diritto alla pensione sia che non l'abbia ancora fatto.

L'INPS come sempre ha il compito di effettuare il monitoraggio e di comunicare la maturazione del diritto a pensione.

●MINISTERO DEL LAVORO

DECRETO ASDI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2016, il Decreto 29 ottobre 2015, con il quale si dà attuazione all'assegno di disoccupazione (ASDI), così come previsto dall'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Si ricorda che l'ASDI è un assegno assistenziale che spetta a particolari condizioni al termine della fruizione della NASPI (la nuova indennità di disoccupazione)

L'ASDI è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, a coloro i quali:

abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASPI per la sua durata massima, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

b) **siano ancora in stato di disoccupazione** al termine del periodo di fruizione della NASPI;

c) siano, al termine del periodo di fruizione della NASPI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente **almeno un minore di anni 18 o abbiano un'età' pari a 55 anni o superiore** e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

d) siano in possesso di **una attestazione dell'ISEE**, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore **pari o inferiore ad euro 5.000**. Ai fini del mantenimento dell'ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso. Qualora ricorrano le condizioni può essere utilizzata una attestazione dell'ISEE corrente;

e) è erogato per una dura massima di sei mesi con limitazioni nei casi di precedente fruizione;

f) abbiano sottoscritto un **progetto personalizzato** col centro per l'impiego come avviene già per la NASPI ma con stringenti obblighi di attivazione per un nuovo lavoro. La sottoscrizione del progetto e poi il rispetto dei suoi contenuti sono condizioni necessarie per l'erogazione della prestazione.

L'importo spettante è pari alla **misura massima del 75%** dell'ultimo importo di NASPI percepita ma in misura **non superiore all'importo dell'assegno sociale**. Tale importo è incrementato di 1/5 dell'assegno sociale per **il primo figlio a carico**, di 116,6 per 2 figli, di 140,8 per tre figli, di 163,3 per quattro o più figli

Gli importi sono incrementati annualmente in base alla perequazione automatica dei trattamenti pensionistici.

La domanda va inoltrata in **via telematica all'INPS** a partire dalla data di cessazione della NASPI e comunque entro 30 giorni quale termine di decadenza.

Deve essere emanata la circolare INPS anche per ricordare il diritto eventualmente già maturato dal 2015 e le disposizioni attuative ancora in fase di completamento.

●MINISTERO DEL LAVORO

LAVORATORI PRIVATI: ESENZIONE VISITE DI CONTROLLO PER GRAVI MALATTIE

Anche i lavoratori del settore privato sono esonerati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità in caso di malattia, se affetti da patologie gravi, così come avviene per i dipendenti pubblici. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21/01/2016 l'atteso decreto del Ministero del lavoro del 11 gennaio 2016 che, apportando modifiche e integrazioni al decreto 15 luglio 1986, dispone che i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati siano esclusi dall'obbligo di reperibilità per le visite mediche di controllo, quando l'assenza è dovuta ad una delle seguenti circostanze:

- a) Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
- b) Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 22 gennaio 2016.

Si ricorda che il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 sulle Semplificazioni (in attuazione del Jobs Act) all'art. 25 ha introdotto l'esclusione da tale obbligo per i privati in caso di malattia grave, attraverso l'emanazione di apposito decreto ministeriale, ora pubblicato. Pertanto i lavoratori privati, qualora ricorrano le specifiche condizioni di cui al DM, non avranno più l'obbligo della reperibilità dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni della settimana.

●INPS

CIRCOLARE 3/2016 – INDENNITÀ ANTITUBERCOLARI

L'Inps, con la circolare n. 3 del 13 gennaio 2016, comunica le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 280 del 1 dicembre 2015).

Questi gli importi definitivi e provvisori del 2015 e 2016 che non variano:

- Indennità giornaliera assicurati € 13,14,
- Indennità giornaliera familiari di assicurato ed ai pensionati e familiari € 6,57
- Indennità giornaliera post-sanatoriale assicurati € 21,90,
- Indennità giornaliera post-sanatoriale familiari di assicurato ed ai pensionati e familiari € 10,95,
- Assegno mensile di cura e sostentamento € 88,37

●REGIONE LOMBARDIA

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2016

Il 12/1/2016 è stato siglato tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali Lombarde, l'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016.

- **Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)**

Beneficiari:

- Tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con le imprese destinatarie del trattamento: operai; impiegati; quadri, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; lavoranti a domicilio monocommessa.
- Gli apprendisti quando siano gli unici dipendenti, ovvero quando, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa.

Requisiti:

Tutti i lavoratori beneficiari devono possedere, alla data di inizio del periodo di intervento di CIGD, dodici mesi di anzianità lavorativa presso l'impresa richiedente. Per i lavoratori somministrati si computano i periodi di anzianità, anche non continuativi, presso la medesima agenzia per il lavoro.

Durata:

Gli interventi di CIGD possono essere richiesti per una durata massima di mesi 3 nell'intero anno 2016, pari ad un massimo di giorni 91.

Il calcolo della durata massima complessiva degli interventi di CIGD ammissibili fa riferimento unicamente ai periodi richiesti ed autorizzati, indipendentemente dalla loro effettiva fruizione.

Presentazione domanda di CIGD:

A partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro le imprese, ad esito della sottoscrizione di nuovi e appositi accordi sindacali (o di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo).

- Indennità di mobilità in deroga

Beneficiari:

Lavoratori subordinati (con esclusione dei lavoratori domestici) provenienti da imprese di cui all'art. 2082 c.c., ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. con unità produttive/operative ubicate in Lombardia, licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dal 31/12/2015, a condizione che siano privi di ogni altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro.

Esclusione:

Tale concessione è esclusa per i lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla L. 223/1991, alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti, all'indennità NASPI di cui al D.Lgs. n. 22/2015. Inoltre, non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione dei trattamenti di cui al punto precedente e delle indennità di ASPI e Mini-ASPI.

Requisiti:

I lavoratori devono essere in possesso di un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità.

Durata:

L'indennità di mobilità in deroga può essere autorizzata per un periodo massimo di quattro mesi non ulteriormente prorogabili ed i lavoratori interessati devono presentare telematicamente le domande per ottenere la concessione della mobilità in deroga alla competente sede INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

●CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 281/2016 CONCETTO DI IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE

La Corte di Cassazione ribadisce come il concetto d'immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo e non assoluto.

I giudici della Suprema Corte evidenziano come i tempi tra il fatto commesso e l'esercizio del potere disciplinare (la contestazione) possano essere dilatati, soprattutto in presenza di un'organizzazione aziendale complessa e della necessità di completare le indagini ispettive. Il principio della tempestività dell'azione disciplinare deve essere rapportato al tempo necessario, al datore di lavoro, per acquisire una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, nonché della loro riconducibilità al lavoratore, oggetto del provvedimento stesso.

●CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 203/2016 TERMINE DI 30 GIORNI PER L'OPZIONE RISARCITORIA PER LICENZIAMENTO

La Cassazione ha affermato che ai fini del decorso dei 30 giorni per l'opzione delle 15 mensilità in alternativa alla reintegra in caso di licenziamento illegittimo, essi si computano anche dal momento in cui è stata data lettura della sentenza se in quel momento il lavoratore è venuto a conoscenza della reintegra.